

(1) Barrare la voce che interessa  
(2) L'edificio è da intendersi esistente qualora la relativa concessione edilizia esista alla data dell'11 agosto 1989.  
(3) Cancellare la voce che non interessa.

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

#### **Articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 16 - 1° Suppl. Straordinario al n. 1 - 5 gennaio 2010*

#### **Indicazioni per l'accesso ai contributi finalizzati a garantire l'adattabilità negli edifici residenziali progettati e realizzati dopo l'11 agosto 1989**

La legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6, a seguito di modifica introdotta dall'art. 3 della l.r. 5/2008, consente di erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche e localizzative anche su edifici già esistenti, costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989.

Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l'obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l'erogazione di contributi pubblici.

Si forniscono di seguito le prime istruzioni operative circa la possibilità di erogare tali contributi, istruzioni suscettibili di adeguamento in base alle problematiche operative che emergeranno durante questa prima fase applicativa.

Va premesso che l'**adattabilità**:

- indica la possibilità di modificare - nel tempo - lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (lettera i dell'art. 2 del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236), indica un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale di trasformazione, in livello di accessibilità; è pertanto un'accessibilità differita nel tempo (art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Requisito fondamentale per ottenere il contributo è il rispetto dei requisiti tecnici di adattabilità in osservanza alle prescrizioni tecniche dettate dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, artt. 4, 6, 8, che deve essere verificato ed attestato dal Comune.

Non sono ammissibili gli interventi di ampliamento volumetrico e quelli finalizzati al perseguimento della **visitabilità** (in quanto requisito già richiesto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 5).

I costi esposti nella domanda e la spesa ritenuta ammissibile dovranno basarsi sui prezzi ricavati dai prezziari ufficiali.

Per l'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare al Comune la/le fattura/e riportanti le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa; l'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura.

Regione Lombardia procede al controllo degli interventi finanziati attraverso attività ispettiva, anche a campione.  
*La concessione di eventuali deroghe agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti sono consentite ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/89.*